

*Direzione Servizi Centrali
Risorse Umane, Organizzazione e Lavoro
Area Servizi Generali*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per il servizio di pulizia degli Uffici e locali di AOP S.p.A. di Calitri

Handwritten signature

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia degli Uffici e locali dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. di Calitri in via Francesco Tedesco.

La durata del contratto per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto è stabilita in anni tre con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio.

Alla scadenza del predetto periodo potrà essere richiesta alla ditta appaltatrice, la prosecuzione del servizio, alle stesse condizioni contrattuali, per il periodo strettamente necessario alla definizione del nuovo appalto.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo triennale del servizio viene fissato in € 95.000,00 = (novantacinquemilaeuro/00) soggetto a ribasso d'asta, esclusa I.V.A., al netto di € 299,28= (duecentonovantanove/28) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 3 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE

L'assunzione del servizio, in base ad apposita dichiarazione che occorre rilasciare in sede di gara, implica da parte della ditta appaltatrice la perfetta conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio da svolgere e di tutte le altre circostanze generali e speciali che possano influire sul giudizio della ditta appaltatrice circa la convenienza di assumere l'appalto del servizio di che trattasi e circa l'offerta del ribasso praticato in sede di gara, sul prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione.

La ditta che assumerà la gestione del servizio dovrà garantirne l'ottimale organizzazione tecnica assicurando la resa del servizio a regola d'arte.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consisterà in:

a) **Pulizie ordinarie continuative**

❖ **Operazioni giornaliere 5 giorni su 7**

- ramazzare, ove è possibile ad umido, i pavimenti degli uffici, vani portoni, scale, corridoi, laboratori, sale d'attesa, ascensori, vie di comunicazione, officine, ivi compresa la rimozione e la sistemazione delle sedie e di ogni altro accessorio;
- svuotatura di cestini portacarte;
- trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti;
- svuotatura dei contenitori per assorbenti igienici;

- pulizia ed igienizzazione dei servizi igienici, compreso lavatura pavimento, con ripasso pomeridiano nelle giornate dal lunedì al giovedì;
- spazzolatura di tappeti e zerbini qualora esistenti;
- svuotatura dei contenitori di acqua proveniente dai condizionatori d'aria.

La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, garantire nei servizi igienici:

- la fornitura di dispensatori inamovibili (ove non presenti o rotti) ed il rifornimento giornaliero di sapone liquido con PH neutro negli appositi dispensatori installati nei servizi igienici;
- la fornitura di dispensatori inamovibili (ove non presenti o rotti) ed il rifornimento giornaliero di carta asciugamani morbida ed inodore negli appositi dispensatori;
- la fornitura di dispensatori inamovibili (ove non presenti o rotti) ed il rifornimento di carta igienica a due veli negli appositi dispensatori;
- la fornitura di contenitori (ove non presenti o rotti) ed il rifornimento giornaliero di sacchetti per la raccolta differenziata di assorbenti igienici nei relativi contenitori;
- la fornitura di vaporizzatori inamovibili (ove non presenti o rotti) ed il rifornimento giornaliero nei vaporizzatori di miscela deodorante;
- la fornitura di dispensatori inamovibili (ove non presenti o rotti) ed il rifornimento giornaliero nei contenitori di copri vaso monouso;
- la fornitura ed il rifornimento giornaliero di disinfettante nel contenitore dello spazzolone per la pulizia del water;
- la fornitura di dispensatori ed il rifornimento nei dispensatori di disinfettante per water.

Con riferimento alla pulizia dei servizi igienici (compresa lavatura pavimento), la stessa dovrà essere eseguita 6 giorni su 7, compreso ripasso pomeridiano il 6 giorno (sabato) relativamente ai soli servizi igienici allocati presso:

- Piano terreno della sede di via Francesco Tedescoi in Calitri (13,5 mq);

❖ **Operazioni giornaliere 3 giorni su 5**

- spolveratura di scrivanie, piani di lavoro, tavoli, sedie e suppellettili.

b) **Pulizie periodiche**

❖ **Operazioni da eseguire 2 giorni su 7**

- lavaggio con eventuale smacchiatura e disinfezione totale dei pavimenti degli uffici, vani portoni, scale, corridoi, laboratori, sale d'attesa, ascensori, vie di comunicazione, officine;
- pulizia con specifici detergenti neutri e soluzioni disinfettanti degli

apparecchi telefonici, macchine da calcolo e da scrittura, tastiere, computers e relativi monitors;

- spazzatura cortili interni ed esterni.

❖ **Operazioni da eseguirsi 1 giorno su 7**

- spazzatura, lavaggio e disinfezione totale dei pavimenti degli archivi, garage, depositi e magazzini di pertinenza della Società;
- pulizia con specifici detergenti neutri e soluzioni disinfettanti di scrivanie, piani di lavoro, tavoli, sedie e suppellettili.

❖ **Operazioni da eseguirsi 1 giorno su 15**

- pulitura e lavatura di saracinesche, tapparelle, ringhiere, scale e balconi, pulitura e lucidatura di maniglie porte e portoni;
- aspirazione di polvere e residui negli interstizi degli ascensori e delle grate;
- aspirazione di polvere e residui delle sedie e poltrone in tessuto.

❖ **Operazioni da eseguirsi ogni 2 mesi**

- pulizia e lavaggio delle finestre e delle vetrate (ivi comprese eventuali serrande o tapparelle) dei locali e degli uffici di cui al presente capitolato;
- pulizia e sanificazione dei davanzali esterni delle finestre con affaccio interno ed esterno;
- rimozione polvere e ragnatele pareti e soffitti;

❖ **Operazioni da eseguirsi ogni 6 mesi**

- pulizia e lavaggio di lampadari e plafoniere nonché piani di armadi e scaffali presenti negli uffici e corridoi.

-

c) Interventi specifici interni ed esterni.

- disinfestazione preventiva, atta ad eliminare larve di zanzare, blatte, zecche, ecc., da eseguirsi una volta alla settimana dal primo Gennaio al trenta Aprile;
- mantenimento della disinfestazione, da eseguirsi, con interventi periodici (ogni quindici giorni), dal primo Maggio al trenta Ottobre;
- raccolta differenziata carta/plastica/toner;
- rimozione foglie ecc. dalle zone di convogliamento acqua piovana dei terrazzi;
- rimozione rifiuti presenti nelle immediate vicinanze degli accessi alla sede.

ART. 5 – MATERIALI D’USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI

La ditta appaltatrice, nell’espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità, usando macchine idropulitrici munite di spazzole rotanti, atte alla pulizia di qualsiasi tipo di pavimento, nonché con aspiratori per assicurare la perfetta igienicità.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, non dovranno essere rumorosi e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato ai sensi del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La ditta appaltatrice sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. L'AQP non sarà responsabile nel caso di eventuali danni delle attrezzature e dei prodotti. A tutte le attrezzature e macchine di proprietà della ditta appaltante, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante la ragione sociale dell'impresa medesima e/o il marchio.

Tutti i prodotti chimici utilizzati dalla ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti per quanto riguarda: etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e relative modalità d'uso. L'elenco dei prodotti che saranno utilizzati, dovrà essere inviato alla Direzione Servizi Centrali – Risorse Umane, Organizzazione e Lavoro – Area Servizi Generali prima della sottoscrizione del contratto.

La ditta appaltante dovrà allegare, per ogni prodotto che intende utilizzare nell'espletamento del servizio, le "Schede dei dati di sicurezza" conformi a quanto previsto dal D.M. 7 settembre 2002 (G.U. n. 252 del 26.10.2002).

Per tutte le pulizie dovranno essere usati esclusivamente detersivi ad alto potere disinfettante, non corrosivi, nè tossici, biodegradabili nella misura del 90% (novanta per cento) come previsto per legge, con divieto di uso di sostanze o attrezzi abrasivi o graffianti.

Si presumono conformi alle caratteristiche su indicate:

- i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23.03.2005 per l'assegnazione del marchio ai "Detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari";
- i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swan che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i "Cleaning products", versione 3.3.

Non deve essere impiegato alcun tipo di cera o di prodotto scivoloso; la lucidatura di tutte le superfici calpestabili deve essere ottenuta mediante idonei prodotti antiscivolo.

I materiali, i detersivi ed i disinfettanti e quanto occorrente per le pulizie sono a carico della ditta appaltante e dovranno essere idonei per uso, qualità e quantità, tali da non danneggiare in alcun modo gli immobili e l'arredamento.

L'AQP ha la facoltà di proibire l'uso di materiali, detersivi e disinfettanti il cui

impiego, a suo insindacabile giudizio, venisse ritenuto dannoso per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Le parti in legno non devono essere trattate con detersivi nè con mezzi meccanici quali la paglia d'acciaio o similari.

E' vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si impegna ad effettuare, i sopra citati lavori, a perfetta regola d'arte. All'uopo la stessa garantisce di essere in possesso di mezzi ed attrezzature idonee e moderne per l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il servizio dovrà normalmente essere eseguito nelle ore stabilite dal Manager AQP della MAT o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 27 e, comunque, dovrà essere articolato in modo da non interferire con l'attività degli uffici. L'indicazione degli orari verrà comunicata ad inizio del servizio contrattuale e, in caso di variazioni durante il periodo del contratto, con almeno una settimana di preavviso.

Tutte le pulizie ordinarie, descritte dall'Art. 4 punto "a", dovranno svolgersi nelle giornate dal Lunedì al Venerdì. Tutte le altre operazioni descritte dall'Art. 4 nei punti "b" e "c" potranno essere effettuate in qualsiasi giorno della settimana, ma in completa assenza del personale AQP, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto e in base a un calendario programma proposto dalla ditta appaltatrice all'inizio del contratto.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione scritta all'AQP in via preventiva e tempestiva. La ditta appaltatrice è altresì tenuta ad assicurare un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di dipendenti. I servizi e le prestazioni non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti della ditta appaltatrice verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta dell'AQP, saranno trasformati in prestazioni aggiuntive.

Nell'effettuare le operazioni di pulizia negli uffici, il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare particolare attenzione ai personal computers ed altre apparecchiature, in particolare ai relativi cavi e prese, assicurandosi di lasciarli nelle condizioni iniziali.

La ditta appaltatrice, nello svolgimento del lavoro, dovrà osservare la normale cura e diligenza e sarà ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati a persona e/o cose dovute a negligenza e/o colpa dell'impresa stessa che del suo personale addetto.

La ditta appaltatrice, nell'espletamento del servizio, dovrà limitare rigorosamente l'uso dell'illuminazione. Al termine del servizio giornaliero pomeridiano dovranno

essere chiuse le finestre. I locali dovranno essere convenientemente areati durante le operazioni di pulizia.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'apertura e chiusura delle porte di accesso laddove tale funzione non sia regolata attraverso personale addetto alla portineria.

L'AQP provvederà alla fornitura dell'acqua e della forza motrice, mentre l'impresa appaltatrice dovrà avere massima cura nel ridurre al minimo i consumi di dette forniture.

L'AQP potrà, a suo insindacabile giudizio, eseguire dei controlli per verificare il grado di rispondenza delle operazioni a quanto previsto in contratto. Verrà all'uopo istituito da AQP un Nucleo di Controllo incaricato di effettuare tali verifiche.

ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli elementi e i parametri di ponderazione da utilizzare per la valutazione delle offerte sono i seguenti:

- Progetto tecnico – Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche: punti max 60/100;
- Prezzo: punti max 40/100.

1 Progetto tecnico

Premesso che la Stazione Appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 81 – comma 3 – del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i progetti tecnici saranno esaminati sulla base degli elementi di valutazione e dei criteri che seguono.

1.1 Sistema organizzativo del servizio (max 35 punti)

Il sistema organizzativo dovrà essere impostato prevedendo una congrua e adeguata distribuzione del personale, a cui attribuire il numero di ore globali annue effettive ritenute necessarie per l'espletamento del servizio.

Premessa, pertanto, la conoscenza delle superfici oggetto del servizio e degli ambienti per come indicata all'art. 3 del presente capitolato speciale d'appalto, il monte ore complessivo annuo sarà esplicitato indicando la suddivisione, con indicazione delle sole figure professionali occorrenti e strettamente correlate al servizio, per tipologia d'intervento e numero di addetti, in relazione alle prestazioni richieste. Dovranno, altresì, essere indicate le ore giornaliere minime di presenza del personale, le modalità

ed i tempi di sostituzione degli addetti assenti e le soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di materiali/prodotti/attrezzature.

1.2 Metodologie tecnico-operative (max 20 punti)

Dovrà essere indicato il tipo di prestazione e la metodologia d'intervento, con riferimento ai diversi ambienti degli edifici (scale, uffici/corridoi, servizi igienici, laboratori, archivi, garage), alle superfici da trattare (pavimentazione, postazioni, vetri e vetrate, ecc.), all'impiego di attrezzature, di macchinari e di prodotti, nonché le modalità di esecuzione della raccolta differenziata.

Dovranno, inoltre, essere indicate le modalità di esecuzione delle attività di verifica e controllo delle prestazioni rese, ivi compreso il rispetto degli orari di lavoro, specificando la metodologia, la frequenza, le modalità di raccolta e gestione dei dati e la relativa reportistica.

Dovranno essere indicati pure gli strumenti che il concorrente intende mettere a disposizione della Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, per consentire alla stessa di monitorare il rispetto delle prestazioni qualitative e quantitative offerte in gara (schede d'intervento, rilevazione presenza, ecc). Sarà oggetto di valutazione la realizzazione di un sistema di customer satisfaction sui servizi svolti in termini di monitoraggio, valutazione del gradimento e fruibilità: in tal caso dovranno essere indicate le modalità operative.

Saranno, inoltre, valutati eventuali servizi aggiuntivi proposti, senza costi ulteriori per la Stazione Appaltante, rispetto alle prestazioni minimali previste nel capitolato speciale d'appalto.

1.3 Attrezzature e prodotti (max 5 punti)

Fermo restando quanto indicato all'art. 5 del presente capitolato speciale d'appalto, al fine della valutazione, sarà necessario indicare con riferimento ai macchinari da rendere disponibili per il presente appalto:

- Il modello e la tipologia delle attrezzature e delle macchine (lucidatrice, aspirapolvere, lavapavimenti, ecc) aggiuntivi;
- Le caratteristiche tecniche (eventuali schede);
- Anno di acquisto.

Dovranno, inoltre, essere indicate le soluzioni e le procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle persone sui luoghi di lavoro.

Tutto il progetto tecnico potrà eventualmente essere accompagnato da ulteriori documenti, schede, informazioni, fotografie, schemi, ecc.

2 Offerta Economica

L'offerta economica dovrà essere redatta con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Il prezzo complessivo offerto dovrà essere mantenuto fisso ed invariato per l'intera durata dell'affidamento, fatte salve ipotesi di variazioni contrattuali di cui all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto .

L'offerta economica dovrà essere scomposta con l'indicazione dei seguenti elementi:

- Costo del personale;
- Costi per macchinari e attrezzature;
- Costi per prodotti.

Si procederà all'attribuzione del punteggio riferito a ciascuna offerta economica secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

ART. 8 – ESTENSIONI, DIMINUZIONI DELL'APPALTO

In corrispondenza di eventuali variazioni di superfici rispetto a quelle sopra esposte, in aumento o in diminuzione, la ditta appaltatrice assicurerà l'esecuzione di tali servizi di pulizia, non previsti nel contratto, entro il limite del quinto del valore del contratto stesso, agli stessi patti e condizioni di quest'ultimo, procedendo proporzionalmente ad un aumento oppure ad una diminuzione del canone offerto in sede di gara, sulla base dei metri quadrati aggiunti o diminuiti. Il prezzo di riferimento per le variazioni di superfici in aumento o in diminuzione sarà quello offerto dalla ditta appaltatrice e risultante dalla gara.

Eventuali maggiori prestazioni che eccedessero il predetto valore del quinto contrattuale saranno regolate, previa stipula di idoneo atto aggiuntivo, al prezzo da concordarsi.

La ditta appaltatrice sarà tenuta, inoltre, ad effettuare tutte quelle pulizie che con carattere di straordinarietà si dovessero rendere necessarie.

ART. 9 – PERSONALE IMPIEGATO

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza, ivi incluse quelle relative alla cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva e dalle leggi tempo per tempo vigenti, anche in relazione all'obbligo di assorbimento del personale.

L'appaltatore subentrante è tenuto al rispetto delle previsioni dell'art.4 del "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia", sempre che gli addetti esistenti in organico sull'appalto cessato siano contrattualizzati con il suddetto CCNL e ove applicabile la norma dell'art. 25 L.R.P. 3 agosto 2007 n. 25.

Il fornitore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

In ogni caso, pur rimanendo estranea ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto, AQP considererà inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle leggi e delle normative contrattuali e sindacali sopra citate.

La ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, comunicherà le modalità di esecuzione del lavoro e l'elenco del personale esecutore attraverso un documento dal nome "Piano di lavoro", fermo restando l'obbligo di comunicazione di eventuali modifiche in corso d'opera, predisponendo gli opportuni strumenti per la verifica delle presenze da parte di AQP:

ART. 10 – CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti, all'aggiudicatario dell'appalto, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione prevista con la forma dello schema tipo approvato con D.M. 123 23/2004 Ministero delle Attività Produttive, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., in conformità all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Ogni penale inflitta alla ditta appaltatrice, come indennizzo da lei dovuto, verrà prelevata dalla cauzione, qualora non sia possibile farne trattenuta ai sensi del successivo art. 18; in tali casi la ditta appaltatrice è tenuta a reintegrare senz'altro la cauzione nel termine di 20 (venti) giorni, con comminatoria di risoluzione del contratto e dell'esecuzione del servizio in danno, in caso di inadempienza.

La cauzione è comunque incamerata per intero dall'AQP in caso di inadempienza del contratto o di contravvenzione alle norme del presente Capitolato.

Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che saranno cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e non risulteranno pendenze verso l'AQP ed i suoi aventi causa.

Per avere diritto alla restituzione della cauzione, la ditta appaltatrice è tenuta a dimostrare anche di aver definitivamente regolato ogni rapporto con l'Amministrazione Finanziaria per gli oneri fiscali ricadenti a suo carico.

Salvi in ogni caso i diritti di prelazione dell'AQP, quest'ultimo si riserva la facoltà di sospendere la restituzione della cauzione, in mancanza di altre somme disponibili, qualora su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro o degli Enti Previdenziali ed Assicurativi la ditta appaltatrice risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti.

Potrà essere differita la restituzione della cauzione fino alla risoluzione di eventuali vertenze aventi per oggetto violazione di obblighi verso prestatori di lavoro, previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

In conseguenza di quanto sopra, nessuna pretesa la ditta appaltatrice potrà vantare verso l'AQP per la tardata restituzione del deposito cauzionale.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Fermo restando il pieno rispetto della norma di cui all'art. 25 della L.R. Puglia 25 del 3 agosto 2007 e s.m.i., il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

Ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 la Stazione appaltante in ogni caso, non provvede al pagamento diretto al subappaltatore, tranne il caso in cui il subappalto sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), della L. n. 180/2011.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AQP si riserva la piena ed insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento mediante preavviso da comunicare alla ditta appaltatrice almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione proporzionale del canone pattuito. Del pari, AQP si riserva la facoltà insindacabile di ampliare il servizio per intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque connesse con le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso alla ditta appaltatrice da comunicare con le stesse modalità almeno otto giorni prima, con conseguente aumento proporzionale del canone pattuito.

Le variazioni di canone in più o in meno per i motivi di cui al precedente comma vanno determinate proporzionalmente al precedente art. 7.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice non ottemperi alle richieste di cui sopra, AQP si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta appaltatrice stessa con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo art. 17.

L'AQP si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto mediante semplice denuncia alla Ditta Aggiudicataria, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni o reati accertati ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancato rispetto L.R. Puglia n. 25 del 3 agosto 2007 , e s.m.i.;
- f) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla

sicurezza, integrante il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del procedimento;

k) nei casi previsti ai successivi artt. 19 e 23

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Inoltre l'AQP potrà risolvere il contratto qualora la ditta appaltatrice manifesti un comportamento irrispettoso e scorretto verso l'Amministrazione, i suoi Organi e i suoi Funzionari, salvo il risarcimento dei danni subiti e maggiori spese sostenute dall'AQP per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, ai servizi cui si riferisce sia direttamente sia a mezzo di altra ditta.

ART. 13 – IMMISSIONE DELLA DITTA APPALTATRICE NEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice sarà immessa nel servizio con apposito verbale redatto dal funzionario incaricato dall'AQP e dalla data di tale verbale decorrono i termini per l'espletamento quotidiano e periodico del servizio stesso.

Per le operazioni di pulizia dovranno essere rispettati gli orari stabiliti dall'AQP.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

ART. 14 – DOMICILIO LEGALE

La ditta appaltatrice è tenuta ad eleggere il suo domicilio legale in Bari, presso la Segreteria Generale del Comune e ciò a tutti gli effetti di legge, per le eventuali notifiche di comunicazioni in caso di irripetibilità.

ART. 15 – DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA DITTA APPALTATRICE

Alla ditta appaltatrice saranno consegnate copie del Contratto, del presente Capitolato e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 16 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà mantenere la disciplina del servizio e dovrà osservare e far osservare ai suoi agenti e operai tutti i regolamenti ed anche tutte quelle disposizioni che l'AQP creda opportuno di impartire per il miglior andamento del servizio stesso.

L'AQP si riserva la facoltà di sorvegliare l'andamento del servizio con personale di propria fiducia.

ART. 17 – AGENTI ED OPERAI DELLA DITTA APPALTATRICE

Entro 10 giorni dall'affidamento del servizio, la ditta appaltatrice dovrà trasmettere, per iscritto, alla Direzione Servizi Centrali, Risorse Umane Organizzazione



e Lavoro – Area Servizi Generali, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche, il dipendente designato come caposquadra del cantiere ed il soggetto designato come referente unico per detto cantiere nei rapporti con l'AQP. Relativamente al referente unico, oltre al nominativo, dovrà essere fornito, entro lo stesso termine, un recapito telefonico fisso, un recapito telefonico mobile, un numero di fax e/o un indirizzo e-mail.

Il personale deve essere idoneo per le mansioni da svolgere, di provata esperienza, capacità, onestà e moralità. Durante l'orario di lavoro, dovrà indossare idonea divisa di lavoro con apposta tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Nell'espletamento del servizio il personale addetto, sotto la responsabilità della ditta appaltatrice, è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e rispetto nei confronti del personale dell'AQP. In particolare è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti depositati. Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature dell'AQP (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.) che esulano dall'espletamento del servizio di pulizia.

La ditta appaltatrice è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle disposizioni di ordine interno vigenti emanate da Acquedotto Pugliese S.p.A. L'AQP a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite, per valide ragioni. Nel caso di esercizio di tale facoltà, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

La ditta appaltatrice sarà in ogni caso sempre l'unica responsabile dei danni che siano causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi operai.

ART. 18 – MATERIALI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Sono totalmente a carico della ditta appaltatrice tutte le spese ed i diritti di asta, le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto, comprese quelle di riproduzione di copie per uso dell'AQP o della ditta appaltatrice, le spese di bollo su qualsiasi atto o documento, le spese per imposta di registro, sia principale che suppletiva, quelle per sovrimposte, tasse, sopratasse e quelle per multe ed altri oneri conseguenti l'omessa o tardiva denuncia all'Amministrazione Finanziaria dell'importo a consuntivo dei corrispettivi di appalto.

Sono altresì a carico della ditta appaltatrice:

- la fornitura di carta asciugamani morbida ed inodore;
- la fornitura di sapone liquido con PH neutro;
- la fornitura di carta igienica a due veli;
- la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata di assorbenti igienici;

- la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata;
- la fornitura di miscela deodorante;
- la fornitura di miscela disinfettante;
- la fornitura di copriva so monouso;
- la fornitura o sostituzione dei distributori, dei contenitori dei dispensatori di vario tipo, nonché lo spazzolone ed il relativo contenitore, di cui al precedente art. 4, qualora mancanti, difettosi o rotti. Le modalità ed i luoghi d'installazione dovranno essere concordate con il Direttore dell'esecuzione del Contratto. Detti accessori resteranno di proprietà AQP anche al termine dell'Appalto;
- le spese per materiali ed attrezzi di pulizia, quali disinfettanti, detergenti, scope, strofinacci, pennelli, scale e quant'altro potrà essere necessario per il razionale e perfetto espletamento del servizio;
- le spese di trasporto di qualsiasi materiale o attrezzo occorrente per l'assolvimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- le spese per tassa di occupazione di suolo pubblico, se dovuta;
- la spese per imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) con diritto di rivalsa nei confronti dell'AQP, per marche di liquidazione, di quietanza, di bollo, sui documenti contabili o di spesa, ecc.;
- le spese per risarcimento danni a terzi.

L'AQP ha la facoltà di trattenere, sui crediti della ditta appaltatrice, le somme per l'assolvimento delle imposte, sovrime, tasse, soprime, multe, danni ed altri oneri cui fosse obbligato per vincolo di solidarietà, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per spese od altro esborso a cui fosse andato soggetto per fatto della ditta appaltatrice.

ART. 19 – PAGAMENTO DEL PERSONALE

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'espletamento del servizio, e in particolare:

- a) nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La ditta appaltatrice deve pagare gli operai almeno ogni mese e con assoluto rispetto delle tariffe vigenti.

In mancanza, l'AQP, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000, ha il diritto di intimare alla ditta appaltatrice, l'esecuzione o il perfezionamento dei pagamenti. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni la ditta non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'AQP provvederà a pagare o perfezionare direttamente i salari con le somme ancora dovute alla ditta appaltatrice medesima, o in mancanza con la cauzione, che dovrà poi essere integrata come al precedente art. 9 salvo il diritto dell'AQP alla risoluzione del contratto in caso di recidività: AQP potrà senz'altro risolvere il contratto di appalto in caso di reiterazione, per più di tre volte nel corso dell'appalto, di ritardi nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi.

L'AQP si riserva la facoltà di porre il fermo sui crediti della ditta appaltatrice a richiesta dell'Ispettorato del Lavoro e degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, per qualsiasi inadempienza o infrazione che fosse segnalata a carico della ditta appaltatrice, fino alla cessazione della denunciata irregolarità, senza che il fermo comporti diritto ed interessi o altra pretesa nei confronti dell'AQP.

In ogni momento il Responsabile del Procedimento può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, può altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale adibito all'espletamento del servizio e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

ART. 20 – DANNI A TERZI

La ditta appaltatrice è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti (elettrici, etc.) e si accertasse la responsabilità del personale della ditta appaltatrice, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata da AQP.

Resta inteso che qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone siano essi dipendenti o terzi, agli animali o a cose in proprietà di AQP o di qualsivoglia soggetto, la ditta appaltatrice si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità di AQP al riguardo.

A copertura dei rischi di cui sopra, la ditta appaltatrice si obbliga alla stipulazione di apposita polizza con una primaria compagnia di assicurazione, di gradimento di AQP, che copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del servizio di € 500.000,00= (cinquecentomila/00) polizza da consegnare al momento

della stipula del contratto, pena la mancata consegna del servizio ed incameramento della cauzione provvisoria.

Sono a carico della ditta appaltatrice medesima la cura e le spese per evitare danni, come pure sono ugualmente a suo carico il completo risarcimento degli stessi quando abbiano a verificarsi, senza alcun indennizzo di sorta.

L'AQP trasmetterà alla ditta appaltatrice ogni richiesta di risarcimento danni, pervenuta da parte di terzi, comunque rivenienti dall'esecuzione del servizio; questi provvederà all'atto della ricezione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'AQP da ogni responsabilità.

ART. 21 – INFORTUNI, ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

Sono a carico della ditta appaltatrice le assicurazioni per gli operai stabilite dalle leggi in vigore.

Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta, tra l'altro, all'osservanza:

- del R.D. 17/8/1935 n. 1765, che reca disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, delle disposizioni integrative contenute nel R.D. 15/12/1936 n. 2276 e del regolamento per la esecuzione dei predetti decreti approvato con R.D. 25/1/1937 n. 200, nonché del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 che reca disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- delle vigenti leggi e relativi regolamenti sull'assicurazione degli operai per l'invalidità e la vecchiaia, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria nonché per combattere la malaria e sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sull'assunzione degli invalidi di guerra.
- alla piena osservanza del d. lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto, si dovranno adottare idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La ditta appaltatrice a richiesta dell'AQP, deve sempre poter dimostrare di aver ottemperato a norma di legge alle assicurazioni.

Ogni rinnovamento o mutamento di assicurazioni deve essere comunicato all'AQP dalla ditta appaltatrice.

La mancata o incompleta o indebita o comunque irregolare assicurazione obbligatoria degli operai autorizza l'AQP a farne denuncia alle autorità preposte per i procedimenti contravvenzionali, anche quando si tratti di mancato rinnovo o aumento nei modi e termini previsti dalla legge.



Resta comunque inteso che nessun rapporto intercorrerà tra l'AQP e il personale addetto alla pulizia, il cui rapporto di lavoro è stipulato direttamente e unicamente con la ditta appaltatrice.

Per tutta la validità del contratto sarà obbligo della ditta appaltatrice, fermo restando la responsabilità della stessa per i danni eventualmente arrecati alle persone e alle cose, stipulare e mantenere in vigore con primaria compagnia di assicurazione, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire l'AQP e/o i terzi in relazione a fatti propri della medesima ditta ovvero delle persone o cose delle quali la stessa deve rispondere in forza di legge e del contratto in essere.

Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle attività descritte nel contratto.

I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 500.000,00= (cinquecentomila/00) massimale unico per sinistro, con il limite di € 500.000,00= (cinquecentomila/00) per ogni persona che abbia subito lesioni personali e € 500.000,00= (cinquecentomila/00) per danneggiamento a cose.

La ditta appaltatrice in ogni caso resterà direttamente responsabile per l'eventuale parte di danno eccedente i massimali di polizza.

La ditta appaltatrice si impegna a fornire copia autentica della polizza all'atto della firma del contratto, pena la mancata consegna del servizio ed incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 22 – DIFETTI NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà rifare a totale sua spesa, cura e rischio, quei servizi che l'AQP a mezzo di un suo delegato, non riconoscesse eseguiti con la massima diligenza e difforni da quelli prescritti.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà alla ditta appaltatrice, ad inizio del servizio contrattuale, i nominativi dei soggetti incaricati del controllo e della rilevazione di eventuali difetti nell'epletamento del servizio che saranno in numero pari almeno a 1.

In caso di rifiuto da parte della ditta appaltatrice, l'AQP potrà ordinare la nuova esecuzione del servizio stesso ad altra ditta specializzata, addebitandone le spese alla ditta appaltatrice e trattenendo l'ammontare, a norma del decimo comma dell'articolo 6, salvo l'applicazione di eventuali penali.

ART. 23 – PENALITA'



In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie che potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza da un minimo del 2% (due per cento) ad un massimo del 4% (quattro per cento) dell'importo mensile dovuto al netto dell'I.V.A. per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. La ditta appaltatrice nei due giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni. L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore.

E' facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto ove gli inadempimenti dell'Appaltatore diano luogo alla applicazione di penali di importo complessivamente superiore alla misura massima prevista dalla legge.

ART. 24 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora ragioni speciali impediscano temporaneamente che il servizio proceda a regola d'arte, l'AQP ha la facoltà di ordinare la sospensione, salvo a farlo riprendere non appena dette ragioni vengano a cessare.

Tale sospensione deve risultare da apposito verbale, con la motivazione della sospensione, la firma della ditta appaltatrice e quella del rappresentante dell'AQP che ne ha ordinato la sospensione; nel pagamento del canone, si provvederà a trattenerne la quota corrispondente al periodo di sospensione.

Nessun indennizzo spetta alla ditta appaltatrice in conseguenza della sospensione ordinata. Anche la ripresa del servizio, alla cessazione della sospensione, dovrà risultare da apposito verbale, pure debitamente controfirmato.

ART. 25 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione di fattura a mensilità posticipata, di regola, entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura mediante bonifico bancario.

Dall'importo complessivo della fattura, sarà dedotto l'importo delle penalità applicate alla ditta appaltatrice per qualunque motivo relativo alla gestione del contratto di appalto, ivi comprese le somme pagate per risarcimento danni a terzi.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC non anteriore a un mese dalla data della fattura ed all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di



lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 19 del presente Capitolato.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio; detta regolarità verrà certificata tramite il rilascio di apposito documento di attestazione, redatto dal Direttore dell'Esecuzione, che dovrà essere allegato alla fattura; in mancanza, Acquedotto Pugliese S.p.A., prima di procedere al pagamento dovrà verificare la corretta esecuzione delle prestazioni. In tal caso, la mancata liquidazione della fattura nei termini contrattuali non determinerà in capo all'Acquedotto Pugliese S.p.A. alcun tipo di responsabilità per ritardato pagamento.

ART. 26 – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo s'intende imm modificabile nel primo anno di validità del contratto.

Esso potrà essere soggetto ad adeguamento solo all'inizio del secondo anno di durata contrattuale e degli anni successivi in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate sul costo della mano d'opera secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.

In mancanza dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la revisione dei prezzi avverrà sulla base percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all'AQP mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da affidare agli uffici postali almeno quattro mesi prima della scadenza di ogni anno di prestazioni. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

Se trattasi di variazioni in aumento, alla richiesta di adeguamento dovrà essere allegata la dichiarazione competente dell'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese di pulizia. Sono prive di effetto le richieste presentate senza la suddetta documentazione.

L'adeguamento, se riconosciuto, decorre dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.

Agli effetti della prima richiesta di adeguamento del corrispettivo saranno considerate le variazioni verificatesi nel corso del secondo anno dalla data di avvio delle prestazioni; per gli anni successivi saranno considerate le variazioni verificatesi dalla data della precedente richiesta alla data in cui si richieda l'ulteriore adeguamento.

Qualora nei costi della mano d'opera si verificassero variazioni in diminuzione, l'AQP comunicherà alla ditta appaltatrice entro il termine di quattro mesi precedenti la



scadenza annuale, la conseguente riduzione del corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del c.c. e ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

ART. 27 – DIREZIONE DEL SERVIZIO E VIGILANZA

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sarà svolto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Stazione appaltante.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che l'attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. Lo stesso svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice dei contratti e regolamento di attuazione, nonché quelle che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di designare uno o più incaricati che avranno il compito di effettuare le verifiche ed i controlli di cui all'rt. 1662, primo comma C.C. e di comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto le osservazioni opportune ai fini della conformità della esecuzione del servizio o del suo svolgimento alle condizioni stabilite.

La presenza dei suddetti incaricati non solleva l'Appaltatore dallo svolgere le verifiche ed i controlli ad esso demandati né lo solleva da alcuna delle sue responsabilità.

Ai sensi dell'art. 302 del Regolamento, dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione deve fornire all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie per l'avvio dell'esecuzione. In caso di inosservanza da parte dell'esecutore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 303 del Regolamento, può valutare di risolvere il contratto.

Dall'avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 304 del Regolamento, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Direttore e dall'esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, il personale impiegato, la descrizione di mezzi e degli strumenti impiegati, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore della stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Durante la fase dell'esecuzione il Direttore in particolare provvede:

- a) alla tenuta della contabilità del contratto, alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto;
- b) alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro da parte dell'appaltatore negli appalti di servizi;
- c) ad adottare l'ordine di sospensione dell'esecuzione nei casi previsti dal regolamento;
- d) ad autorizzare l'appaltatore ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione.

ART. 28 – RECESSO DALL' APPALTO

Il recesso dell'appalto da parte della ditta appaltatrice viene considerato come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione definitiva a titolo di penale.

Art. 29 – VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Sono ammesse le varianti in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 311 del D.p.r. n. 207/2010. Rientrano tra le ipotesi di varianti, eventuali modifiche della consistenza e/o ubicazione degli immobili oggetto del contratto che si dovessero verificare per qualsiasi ragione nel corso di esecuzione dello stesso.

Art. 30 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al pagamento.

Art. 31 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8 della Legge n. 136 del 2010, gli Operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando, altresì, negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione di interessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione del presente appalto.
3. I pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 Euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lett. a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lett. a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (Codice Identificativo della Gara) che sarà riportato nel bando di gara.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010:
 - a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. a), costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010;
 - b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto;
6. Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore, o comunque i soggetti che eseguono prestazioni in relazione al contratto sono, comunque, tenuti ad assolvere a tutti gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 32 – ACCORDI DI RISERVATEZZA



La ditta, accettando il presente Capitolato, si impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate tutte le “informazioni riservate” di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Acquedotto Pugliese S.p.A., salvo che per le finalità connesse alla presente commissione.

ART. 33 – CODICE ETICO

Ai fini del presente Capitolato, si informa che l'Acquedotto Pugliese ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, di cui fa parte integrante il Codice Etico disponibile sul sito internet www.aqp.it – sezione Bandi e Gare – navigation

ART. 34 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie il Foro competente è quello di Bari.

